Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole non statali
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Trasferimento o ristrutturazione della sede della scuola non statale

Normativa:

D.M. 29 novembre 2007, n.267, art.5, comma 5:

Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

In caso di apertura di una sede scolastica (nuova scuola paritaria o non paritaria) ovvero di trasferimento della sede di una scuola già riconosciuta in un edificio diverso, o di modifiche all'edificio originale a seguito di ristrutturazione (con permesso di costruire), il Gestore ne dà comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale, allegando copia dei seguenti documenti:

a. Documentazione o dichiarazione a firma del legale rappresentante circa il **titolo d'uso** (proprietà o locazione/comodato; in questi ultimi casi, specificare la data di scadenza del contratto);

b. **Planimetria** completa dell'edificio (redatta da tecnico abilitato), che riporti per ogni locale adibito ad uso didattico il numero massimo di persone accoglibili. Qualora l'edificio sia destinato ad ospitare tipi diversi di scuola (es., asilo-nido e scuola dell'infanzia; una scuola primaria ed una scuola secondaria; una scuola secondaria di II Grado con più indirizzi di studio) nella planimetria vanno opportunamente evidenziate (con colore o tratteggio) le porzioni di edificio destinate a ciascuna attività.

c. Certificazione della competente ULSS di **idoneità igienico-sanitaria** dei locali da cui, tra l'altro, si evinca il numero di locali adibiti ad aula e il numero massimo di alunni accoglibili per ciascuno di essi;

d. Documentazione relativa agibilità dell'edificio per uso scolastico prevista nel Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

e. per gli edifici destinati ad ospitare oltre 100 persone, è necessario il **certificato di prevenzione incendi,** ovvero copia della domanda di accertamento presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (con stampigliatura acquisizione a protocollo). Per gli edifici capienti fino a 100 persone, il Gestore deve fare dichiarazione che l'edificio è destinato ad ospitare fino ad un massimo di 100 persone e che quindi non è tenuto ad acquisire detta certificazione.

f. Copia del **Documento di valutazione dei rischi** (DVR), nel caso di sede con oltre 10 dipendenti (D.L. vo n.81/08, artt. 28 e 29); in caso contrario, dichiarazione del legale rappresentante che la valutazione dei rischi viene effettuata sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.L.vo n.81/08.

L'istruttoria può comportare un eventuale sopralluogo da parte di un dirigente incaricato.

La comunicazione e la documentazione relativa al trasferimento/ristrutturazione della sede, di una scuola paritaria o iscritta all'Albo scuole non paritarie, con l'indicazione del **codice meccanografico SIDI** della/e scuola/e interessate, va inviata a:

USR VENETO – Direzione Generale
Ufficio III – SEZIONE SCUOLE NON STATALI
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)
30135 Venezia

Ovvero via pec all'indirizzo: drve@postacert.istruzione.it

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà, con proprio decreto di modifica della parità, a riconoscere formalmente l'idoneità della sede scolastica nuova o ristrutturata, dandone comunicazione al Gestore e provvederà ad apportare le eventuali relative modifiche nel portale ministeriale SIDI/ASNS.

(a cura Direzione Generale USR Veneto – Sezione Scuole Non Statali – Dirigente Fabrizia Tramontano - Referente eP- Settembre 2026)